



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale _____ del 2021, proposto da

_____, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele De Lucia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione _____, Ufficio Scolastico Regionale _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Giudicatrice del Concorso di Cui al Bando Ddg n. _____

per l'annullamento

– del provvedimento _____ dell'USR Lazio nonché di tutti i provvedimenti ed i verbali della Commissione di esame, anche di estremi ignoti, con i quali è stato rivalutato il punteggio assegnato al ricorrente nonché nella parte in cui lo stesso

risulta inserito con riserva e non a pieno titolo.

– della graduatoria rettificata relativa alla classe di concorso (strumento musicale nelle scuole secondarie di secondo grado – pianoforte) nella parte in cui il ricorrente risulta erroneamente rivalutato nonché inserito con riserva e non a pieno titolo.

– nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione
e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe con i quali l'Amministrazione ha provveduto a rivalutare le prove sostenute dallo stesso ricorrente al Concorso di cui al Ddg n. *“per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale dovente per i posti comuni di dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado”*, per la classe di concorso (Strumento Musicale nelle scuole secondarie di secondo grado/pianoforte).

In particolare, il ricorrente ha partecipato al concorso di cui sopra e, a seguito della prova scritta e pratica, non è stato ammesso alle prove orali.

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'esclusione dalle prove orali e questo Tribunale, con sentenza ha annullato gli atti impugnati.

A seguito della rivalutazione delle prove, effettuata in ottemperanza alla sentenza sopra detta, il ricorrente è stato nuovamente escluso dalla prova orale.

Alla camera di consiglio del 19 luglio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione ex art. 60 c.p.a.

Il ricorso è fondato.

La sentenza ha statuito <<Il disposto di cui all'art. 400, co. 9, del T.U., che stabilisce che “Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli” sta a significare che la prove scritte e pratiche costituiscono un unicum sul quale misurare la valutazione e l'attribuzione dei quaranta punti disponibili. Non è lecito dunque scomporre i quaranta punti in trenta per la prova scritta e 10 per quella pratica, così come previsto nel bando impugnato. Ciò equivale a dire che di tutte le prove non orali la commissione esaminatrice deve effettuare uno scrutinio cumulativo ed esprimere un giudizio unitario. Dimodoché nel concreto formarsi del giudizio dell'organo valutatore, un'eventuale carenza in una delle prove non orali non deve necessariamente essere estrinsecata e formalizzata con un voto e va soppesata in relazione alla valutazione delle altre prove non orali, dimodoché il giudizio finale sia la risultante complessiva di tutte e due le prove non discorsive.

Si intende dire cioè che la commissione può compensare e “recuperare” eventuali *défaillances* in una delle prove non orali mercé la valutazione migliore dell'altra, onde formulare un giudizio finale sintetico che sia il prodotto di uno scrutinio complessivo ... Si è altresì delineata la ratio di siffatta unitarietà di valutazione, puntualizzandosi condivisibilmente che “La natura “congiunta” delle prove scritte e grafiche postulata dall'art. 400 comma 11, d.lg. n. 297 del 1994, non deve intendersi in senso strettamente formale e cronologico, ossia nel senso che le prove — sia scritte che grafiche — debbano essere esaminate tutte contestualmente. Deve, piuttosto, intendersi in senso sostanziale e logico, ossia nel senso che il giudizio globale — ossia, appunto, la valutazione e non la mera correzione — non debba essere la risultante meccanica della considerazione atomistica di ciascun elaborato dal candidato, ma debba fondarsi sull'indefettibile connessione reciproca

tra questi ultimi. In altri termini, la formula in base alla quale «la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente» sta a significare che la Commissione giudicatrice, nell'apprezzare ciascun elaborato, non possa prescindere dall'esame degli altri.»(T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII, 30 settembre 2013 n. 4497)>>.

In sostanza, la sentenza ha ritenuto che la valutazione della prova scritta e della prova pratica debba essere fatta dalla Commissione congiuntamente, proprio in quanto *“la commissione può compensare e “recuperare” eventuali défaillances in una delle prove non orali mercé la valutazione migliore dell’altra, onde formulare un giudizio finale sintetico che sia il prodotto di uno scrutinio complessivo”*.

Nel caso in esame, il ricorrente ha dichiarato che la rivalutazione delle prove del ricorrente non è stata effettuata dalla Commissione ma è stata effettuata dalla dirigente effettuando un mero ricalcolo del punteggio, basato su un mero calcolo aritmetico determinato dalla media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica.

Tale circostanza, non è stata contestata dall’Amministrazione.

Inoltre, la stessa Amministrazione non ha neanche provveduto a depositare la relazione richiesta con l’ordinanza _____/2021, con la quale, nel precisare che il mancato deposito sarà valutato ex art. 64 c.p.a., ha richiesto *“documentati chiarimenti sui fatti di causa, con particolare riferimento alle modalità di rivalutazione delle prove del ricorrente”*.

In sostanza, risulta incontestato che non è stata la Commissione a rivalutare le prove ma questa rivalutazione è stata effettuata attraverso un mero calcolo aritmetico in violazione con quanto sancito nel giudicato portato dalla sentenza

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e deve essere sancito l’obbligo della Commissione originaria o di una nuova Commissione all’uopo nominata di effettuare la rivalutazione delle prove del ricorrente, attraverso le modalità indicate nella sentenza _____,

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Dispone gli incumbenti di cui in motivazione.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO